

N.° 1563.



## VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

### Art. 1

È riservato al Governo lo stabilimento e l'esercizio delle linee telegrafiche, salve le convenzioni speciali stipulate dal Governo colle Società concessionarie delle strade ferrate.

### Art. 2.

Chiunque, in contravvenzione all'articolo precedente, trasmetta segnali con macchine telegrafiche od usi altre combinazioni per simile trasmissione, ed a qualsiasi distanza, sarà punito con multa, o col carcere estensibile ad un anno.

Queste pene potranno anche applicarsi cumulativamente secondo le circostanze.

Il Governo potrà intanto fare provvisoriamente le disposizioni necessarie per impedire la trasmissione dei segnali.

### Art. 3.

Chiunque per imprudenza o negligenza arrechi involontariamente guasto o deterioramento ai fili, macchine od apparecchi, cagioni la dispersione delle correnti, od in altro modo interrompa o comprometta il servizio dei telegrafi, sarà punito con pene di semplice polizia a termini dell'articolo trentacinque del Codice penale.

### Art. 4.

Coloro che volontariamente commettono uno dei reati previsti dall'articolo precedente, saranno puniti con multa o col carcere estensibile ad un anno, od anche con queste pene unite secondo la gravità dei casi.

### Art. 5.

Quando li reati di cui all'articolo quarto, abbiano per oggetto d'impedire la trasmissione di notizie, od ordini, sia nell'interesse del Governo, che in quello dei privati, la pena sarà del carcere non minore di un anno, e potrà inoltre applicarsi la multa.

### Art. 6.

Qualunque violenza, minaccia, od altra via di fatto, ingiuria, od oltraggio agli Ufficiali ed Agenti incaricati dello stabilimento o servizio delle linee telegrafiche nell'esercizio delle loro funzioni od a causa di esse, sarà punito a termini delle sezioni prima e seconda del capo primo, titolo terzo, libro secondo del Codice

penale.

Art. 7.

I reati commessi dagli Ufficiali od Agenti addetti al servizio telegrafico, saranno puniti colle pene stabilite dal Codice penale pei reati commessi dagli Ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, e in conformità del capo secondo, titolo terzo, libro secondo del Codice stesso.

Art. 8.

Le pene stabilite dalla presente Legge, s'intenderanno applicabili senza pregiudizio di quelle maggiori cui possa farsi luogo a termini del Codice penale, quando i fatti da essa contemplati costituiscano reati più gravi.

Art. 9.

Gli Agenti di polizia giudiziaria, gli Ufficiali ed Agenti addetti al servizio dei telegrafi, e delle strade ferrate, nominati, ed approvati dal Governo, sono in obbligo di vegliare all'osservanza delle disposizioni di questa Legge, e far risultare delle infrazioni con processo verbale.

Gli Agenti delle Società private, benchè approvati dal Governo, non potranno verbalizzare se non per le infrazioni commesse sulla linea alla quale sono applicati.

Art. 10.

I verbali estesi da Ufficiali nominati dal re sono esenti dall'asseverazione.

Gli altri devono essere asseverati entro i tre giorni successivi al reato avanti il Giudice del Mandamento in cui sarà stato commesso, o della residenza del verbalizzante.

Art. 11.

I verbali faranno fede sino a prova contraria pei fatti punibili con pene non maggiori delle correzionali.

I Ministri Segretarii di Stato per gli affari dell'Interno e dei Lavori pubblici sono incaricati per quanto loro spetta dell'esecuzione della presente Legge che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Torino addì 23 giugno 1853.

**VITTORIO EMANUELE**

V.° C. BONCOMPAGNI.

V.° PALEOCAPA.

V.° COLLA.

DI S. MARTINO.